

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

MATERA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 1

Affidamento del Servizio

La concessione del servizio è regolata dalle condizioni stabilite con il presente contratto di appalto del Servizio di Tesoreria, con il capitolato d'oneri (che questo contratto riproduce) posto a base di gara e da quelle leggi e regolamenti vigenti in materia applicabili al Consorzio di Bonifica.

Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere effettuate integrazioni al presente capitolato al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso.

Art. 2

Organizzazione del Servizio di Tesoreria

L'espletamento del servizio di tesoreria e di ogni altro servizio allo stesso connessi da parte dell'Istituto Tesorerie è gratuito.

L'Istituto Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Consorzio, alle migliori condizioni consentite dagli accordi interbancari vigenti al momento dell'esecuzione dei servizi medesimi.

L'Istituto Tesoriere si obbliga a custodire e ad amministrare, senza alcun compenso e rimborso spese, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente stesso.

	L'Istituto Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in	
	nome e per conto del Consorzio e si obbliga a non procedere alla restituzione di titoli	
	e di valori depositati da terzi, per il fine di cui al precedente comma, senza regolare	
	comunicazione scritta dell'ordine dell'Ente che dovrà essere sottoscritto dalle	
	persone autorizzate a firmare gli ordinativi di pagamento.	
	Il servizio sarà disimpegnato dall'Istituto tesoriere nei propri locali ed espletato nei	
	giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse	
	saranno aperti al pubblico.	
	Gli uffici di Tesoreria dovranno avere sede in Matera.	
	L'Istituto Tesoriere s'impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese,	
	per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio compreso l'apertura di un	
	ufficio qualora non già operativo, per la lavorazione immediata su piazza dei titoli di	
	spesa (mandati, reversali, incassi ecc.)	
	Gli oneri relativi all'uso dei locali, attrezzature, stampati e di quant'altro necessario	
	all'espletamento del servizio, sono a carico dell'Istituto Tesoriere.	
	Per le operazioni ed i servizi di carattere bancario, che non rientrano fra quelli di	
	Tesoreria e connessi comunque non indicati nella presente convenzione, il	
	Consorzio corrisponderà all'Istituto Tesoriere i diritti e le commissioni, nella misura	
	minima prevista dagli accordi interbancari in vigore durante il periodo di validità della	
	presente convenzione.	
	Art. 3	
	<i>Esercizio Finanziario</i>	
	L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio al primo gennaio e	
	termine il trentuno dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono	
	effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.	
		2

Art. 4

Riscossioni

Il Consorzio conferisce all'Istituto Tesoriere delega ad incassare tutte le somme di propria spettanza per qualsiasi titolo o causa, demandando all'Istituto stesso di rilasciare, in suo luogo e vece, per ogni somma riscossa, quietanza liberatoria numerata progressivamente, a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio, compilata con procedure e moduli informatizzati.

Le entrate sono incassate dall'Istituto Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali), emessi dal Consorzio, numerati progressivamente e firmati dal Rappresentante Legale dell'Ente, dal Direttore Generale, dal Ragioniere Capo e dal Direttore del Servizio Bilancio e Patrimonio, oppure, in mancanza e/o nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.

Il conferimento della delega alla riscossione avviene in conformità, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di riscossione delle entrate da parte del Tesoriere e conferisce all'Istituto Tesoriere il pieno diritto a procedere all'incasso, in nome e per conto del Consorzio, degli ordinativi di pagamento e di ogni altro titolo di entrata da chiunque emesso a favore del Consorzio stesso, ancorchè non vi sia richiamato od intestato all'Istituto Tesoriere.

L'Istituto Tesoriere ha l'obbligo di incassare, anche senza autorizzazione del Consorzio, tutte le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte del Consorzio".

L'Istituto Tesoriere segnalerà immediatamente al Consorzio l'incasso di tali somme, mediante comunicazione scritta inviata il giorno stesso dell'introito, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossioni.

	Su tutte le somme riscosse dall'Istituto Tesoriere per conto dell'Ente sarà applicata	
	valuta dello stesso giorno dell'incasso.	
	L'Istituto Tesoriere è tenuto ad esperire tutto quanto di sua competenza per	
	assicurare nel più breve tempo l'incasso degli ordini di riscossione emessi dal	
	Consorzio e comunque le valute che saranno applicate sui conti dell'Ente sono	
	quelle risultanti dal Foglio Informativo Analitico, ridotto di tre giorni.	
	Il Tesoriere è tenuto a gestire tutti i c/c postali intestati all'Ente, prelevandone le	
	disponibilità ogni 15 (quindici) giorni mediante preventiva richiesta di emissione di	
	ordinativo d'incasso da parte del Consorzio.	
	Il Tesoriere è tenuto a restituire le reversali non riscosse nei quindici giorni	
	successivi alla scadenza prevista nell'ordinativo d'incasso.	
	Al fine di consentire all'Ente la riscossione di alcuni contributi consortili mediante	
	pagamento con pagobancomat e/o carta di credito, l'Istituto Tesoriere, dovrà	
	provvedere ad installare presso la sede centrale di Matera e i centri periferici	
	dislocati nel comprensorio consortile, fino ad un massimo di n. 8 POS.	
	Il canone mensile per il noleggio di ogni singolo POS è pari ad €. (diconsi	
	euro) mentre l'importo delle commissioni, sarà pari al	
% del transato su pagobancomat e del% del transato su carta di	
	credito come da offerta formulata in sede di gara.	
	Art. 5	
	Pagamenti	
	I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento	
	(mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente	
	predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Rappresentante Legale	
	dell'Ente, dal Direttore Generale, dal Ragioniere Capo e dal Direttore del Servizio	
		4

	Bilancio e Patrimonio, oppure, in mancanza e/o nel caso di assenza o impedimento,	
	dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.	
	Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di	
	regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno	
	carico al Tesoriere stesso.	
	I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal tesoriere, dopo l'avvenuta	
	consegna dei mandati stessi.	
	I pagamenti saranno eseguiti dalla Banca nei limiti dei rispettivi stanziamenti in	
	termini di competenza (bilancio corrente e residui passivi) previsti dal bilancio in	
	corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto	
	competenze o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei	
	fondi stanziati in bilancio, non devono essere ammessi al pagamento, non	
	costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.	
	I mandati di pagamento devono portare, le indicazioni dell'esercizio, del titolo, del	
	capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità	
	esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui,	
	il cognome, il nome, il codice fiscale e data di nascita, la residenza del creditore, le	
	modalità di pagamento, la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento,	
	gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi e, nel caso di pagamenti	
	da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve	
	essere eseguito.	
	Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni,	
	cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore, o discordanze	
	tra la somma scritta a lettere e quella scritta in cifre e sui quali non sono indicati gli	
	estremi del provvedimento autorizzativo della spesa.	

	I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della Banca presso la sede che svolge il servizio, contro ritiro di regolari quietanze.	
	I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, successivo a quello della consegna alla Banca.	
	L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. 19/06/1979 n. 431 e precisamente mediante:	
	- Accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;	
	- Commutazione in assegni circolari non trasferibili a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;	
	- Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.	
	Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni circolari non trasferibili i mandati che dovessero rimanere inestinti al trentuno dicembre.	
	L'Ente s'impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli riguardanti il pagamento di retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.	
	Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato.	

	Le suddette commissioni sono fisse per tutto il periodo della presente convenzione	
	e non possono essere applicate più di una volta per i pagamenti allo stesso	
	beneficiario contenuti nella stessa distinta di trasmissione dei mandati.	
	Relativamente al pagamento degli emolumenti al personale consortile avente	
	accredito in conto corrente anche presso altri Istituti di credito, le spese saranno a	
	carico del Tesoriere.	
	A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione	
	della quietanza del creditore, il tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati	
	gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, e ad appone il	
	timbro "pagato" e la propria firma.	
	Su tutti i mandati di pagamento estinti l'istituto tesoriere apporrà, oltre al timbro	
	pagato e la propria firma, anche il timbro datario a convalida dell'avvenuta	
	esecuzione ed a certificazione del giorno effettivo nel quale la stessa ha avuto	
	luogo.	
	In relazione al disposto del quinto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 431/1979, per i	
	mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato	
	l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o	
	con altra documentazione equipollente.	
	Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati	
	per irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei	
	titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi	
	in commutazione dei titoli di spesa.	
	Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante	
	versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni	
	di leggi in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.	

I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Art. 6

Ordinativi d'Incasso e Mandati di Pagamento

Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente alla Banca in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte in doppia copia di cui una, firmata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente.

Il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente all'Ufficio Ragioneria del Consorzio la situazione analitica delle riscossioni e pagamenti.

Il Tesoriere è tenuto alle compensazioni di valuta per le operazioni di dare ed avere effettuate nello stesso giorno.

Inoltre per quanto attiene le riscossioni comunque avvenute, anche in carenza di specifico titolo d'incasso, la valuta sarà quella dello stesso giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Art. 7

Firme Autorizzate

L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme con le generalità e la e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spese siano firmati dai sostituti, si

intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 8

Anticipazioni di Tesoreria

Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. Il tesoriere si impegna a concedere in via continuativa (da un esercizio finanziario all'altro) un affidamento di cassa secondo le esigenze del Consorzio sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti al I Titolo del Bilancio delle entrate accertate nell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

In caso eccezionale il Consorzio avrà facoltà di chiedere, e il Tesoriere è tenuto a concedere, oltre al suddetto importo dei tre dodicesimi delle entrate, un ulteriore affidamento di cassa fino ad un importo massimo di €. 800.000,00 (ottocentomila) alle stesse condizioni riportate al successivo art. 11.

Il Tesoriere si rivarrà dell'affidamento di cassa concesso su tutte le entrate proprie del Consorzio fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Art. 9

Accantonamenti di Fondi

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti e altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge.

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui, di debiti ed altri impegni anche

all'eventuale anticipazione di Tesoreria.

Art. 10

Bilancio di Previsione

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

a) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei residui attivi e passivi;

b) copia esecutiva del bilancio di previsione corredata della copia conforme del provvedimento tutorio di approvazione.

L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a tutte le variazioni di bilancio. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, la Banca effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato dai competenti Organi, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dalla banca nei limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui di cui al precedente punto a) o in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi all'Ente, riportanti la dichiarazione dalla quali risulti che la spesa ordinaria è compresa nei residui e nei limiti reimpiegati.

Art. 11

Condizioni per le Anticipazioni di Tesoreria

Le anticipazioni di Tesoreria, disciplinate dall'art. 8 del presente capitolato, saranno concesse dal Tesoriere alle seguenti condizioni:

tasso dare: pari a punti _____ in più del tasso ufficiale di riferimento in vigore al

momento della concessione dell'anticipazione, seguendone le variazioni e

capitalizzazione trimestrale al trentuno marzo / trenta giugno / trenta settembre /

trentuno dicembre (al momento: $TUR \text{ ____ } + \text{ ____ } = \text{ ____ }$).

Gli interessi saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate dal Consorzio e

pagati al Tesoriere mediante emissioni di mandati di pagamento.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad

estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da

eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata,

concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il

consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del

conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da

quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati

nell'interesse dell'Ente.

Art. 12

Condizioni per le Giacenze di Cassa

Il tasso di interesse attivo "avere" che l'Istituto Tesoriere si impegna a riconoscere

sulla giacenza di cassa è pari a punti ____ in meno del tasso ufficiale di

riferimento seguendone le future variazioni, con capitalizzazione trimestrale (al

momento: $TUR \text{ ____ } - \text{ ____ } = \text{ ____ }$)

Art. 13

Conto Riassuntivo del Movimento di Cassa

La banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

a) il conto riassuntivo del movimento di cassa da trasmettere giornalmente all'Ente;

b) le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento;

c) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto

	"residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa	
	per la situazione di cassa;	
	d) i verbali di verifica di cassa;	
	e) eventuali altre evidenze dalla legge.	
	La Banca ha inoltre l'obbligo di trasmettere mensilmente il conto riassuntivo di	
	Tesoreria con evidenziazione di interessi, commissioni ed accessori tutti.	
	Art. 14	
	<i>Quadro di Raccordo del Conto</i>	
	L'Ente consente che il Tesoriere proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno,	
	al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità	
	dell'Ente stesso.	
	L'Ente deve dare il relativo benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze	
	eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro	
	di raccordo; trascorso tale termine, la Banca resta sollevata da ogni responsabilità	
	derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla	
	verifica.	
	Art.15	
	<i>Conto Consuntivo</i>	
	Il Tesoriere, al termine dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, dovrà	
	rendere il conto finanziario all'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto	
	riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del	
	bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento.	
	L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto	
	consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell' Autorità	
	tutoria e gli eventuali rilievi mossi, pendente il giudizio di conto.	
		12

Art. 16

Concessione Mutui

L'Istituto Tesoriere s'impegna unilateralmente, sin d'ora, a concedere mutui che l'Ente dovesse richiedere, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia, sino all'importo di €2.000.000,00 (duemilioni) applicando al momento di stipulazione del contratto di mutuo il tasso variabile stabilito semestralmente con apposito Decreto del Ministero del Tesoro per i Mutui agli Enti locali, maggiorato della commissione omnicomprensiva, al netto della riduzione di punti _____ offerta in sede di gara.

Art. 17

Custodia dei Titoli

La banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente alle favorevoli condizioni consentite senza alcun compenso e rimborso spese. Gratuitamente saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Art.18

Gratuità del Servizio

Il servizio di cui alla presente convenzione sarà assolutamente gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli, postali, telegrafiche e simili.

Art. 19

Dati Periodici di Cassa

La banca s'impegna a provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti

contenenti gli elementi ed i dati periodici della gestione di cassa.

Art. 20

Cauzione

L'Istituto Tesoriere, per la sua qualità di Istituto di Credito non presta cauzione, pur rispondendo al Consorzio di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome del Consorzio stesso.

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, la Banca si obbliga in modo formale verso l'Ente a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando che questa formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione.

Art. 21

Informatizzazione dei servizi e collegamenti telematici.

L'Istituto Tesoriere, dovrà realizzare quanto proposto nel progetto presentato in fase di gara, riguardo l'informatizzazione dei servizi offerti ed i collegamenti telematici, al fine di rendere efficiente e funzionale la gestione del servizio di tesoreria stesso,.

In particolare la realizzazione del progetto dovrà garantire:

- che il Consorzio possa interrogare la banca dati dell'Istituto Tesoriere per avere in tempo reale:
 - o la situazione dei movimenti che lo riguardano (giornalieri e precedenti fino ad almeno un mese prima), sia in modalità *analitica*, ossia con la possibilità di visualizzare per ogni movimento gli importi, la data dell'operazione, la data di contabilizzazione sul conto di tesoreria e la valuta applicata, sia

in modalità di *riepilogo*;

- o la consultazione dei movimenti che riguardano il Consorzio per singoli conti/capitoli attraverso le seguenti chiavi di ricerca: anno finanziario, numero conto/capitolo, gestione competenze/residui.

- che il passaggio di tutti i flussi di informazione da Consorzio a Istituto Tesoriere e viceversa, relativi a tutti gli adempimenti cui deve far fronte l'Istituto per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, possa avvenire tramite collegamento telematico, oltre che con trasmissione di documenti cartacei.

- una soluzione per la comunicazione dei dati dei riversamenti eseguiti, sul conto di Tesoreria, allo scadere di ogni decade di ciascun mese, dalle concessionarie Equitalia di tutto il territorio nazionale. Riveste infatti grande importanza per il consorzio, ai fini dell'incasso dei ruoli, la possibilità di ricevere i dati dei riversi dei ruoli in forma digitalizzata, strutturata e codificata, ai fini di una rapida acquisizione (anche tramite operazioni di importazione) nelle banche dati consortili.

Tutto quanto richiesto nel presente articolo dovrà essere realizzato entro sei mesi dalla data di validità del contratto.

Art. 22

Durata del Contratto

L'affidamento del servizio di Tesoreria viene fatto dal Consorzio all'Istituto Tesoriere per il periodo di anni cinque (5) dall'uno gennaio duemilatredici (01.01.2013) al trentuno dicembre duemiladiciassette (31.12.2017) a tutti i patti e condizioni previsti dal presente capitolato, ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.

L'Istituto è tenuto, alla scadenza della convenzione/contratto, a garantire la prestazione oggetto del presente capitolato fino all'individuazione del nuovo contraente e, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 23

Spese di Contratto

Tutte le spese di gara, per il verbale e stipula contratto a rogito notarile, sono a carico dell'Istituto Tesoriere.

Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 24

Rispetto delle Norme

Il Tesoriere è tenuto ad accollarsi i maggiori oneri derivanti da mancati o ritardati pagamenti. In caso di gravi inadempienze degli obblighi assunti, il Consorzio può dichiarare la decadenza del rapporto, con salvezza di ogni azione di recupero da parte dell'Amministrazione nei confronti del Tesoriere medesimo.

Art. 25

Assunzione Posizione di Credito e Debito

L'Istituto di credito subentrante s'impegna ad assumere le posizioni di credito e debito del Consorzio, nessuna escluse, ed a regolare le operazioni entro tre giorni dalla data di inizio del contratto.

La presente clausola è essenziale.

Art. 26

Codice della riservatezza

1. L'Ente, in relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (c.d. Codice della privacy), dando atto di aver ricevuto

la lettera informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso all'Istituto Tesoriere per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali alle categorie di soggetti indicate nell'informativa.

2. In relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (c.d. Codice della privacy), l'Istituto Tesoriere esprime il proprio consenso alla committenza e ai funzionari incaricati per il trattamento dei propri dati, per tutti gli adempimenti e le finalità relative e conseguenti all'oggetto del presente Capitolato, compresa la comunicazione e/o diffusione dei propri dati alle categorie di soggetti interessate.

Art. 27

Rinvio alle Disposizioni Legislative in Materia

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 28

Domicilio delle Parti

Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio in Matera presso le rispettive sedi come in appresso indicato:

- il Consorzio presso la propria Sede di Matera, in Via Annunziatella 64;
- l'Istituto presso l'Agenzia di Matera, in Via _____ .

Il Responsabile del Procedimento (Dott. Ing. Giorgio Gandi)